

CONVENZIONE EX ART. 1 COMMA 124 L. 145/2018 CON LE MODALITA' DI CUI ALL'ART. 18 - "PERSONALE UTILIZZATO A TEMPO PARZIALE MEDIANTE CONVENZIONE" CCNL COMPARTO FUNZIONI LOCALI - PER L'UTILIZZO CONGIUNTO, TEMPORANEO E A TEMPO PARZIALE DI UN DIPENDENTE DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA CON PROFILO DI FUNZIONARIO SVILUPPO TERRITORIALE A FAVORE DELL'UNIONE BASSA REGGIANA – PERIODO DAL 17 AGOSTO 2026 al 16 NOVEMBRE 2026, SALVO PROROGA.

L'anno 2026 (data della firma digitale)

TRA

il **COMUNE DI REGGIO EMILIA**, con sede in Piazza Prampolini n. 1, Reggio Emilia (RE), codice fiscale 00145920351, nella persona della Dott.ssa Medicina Isabella, in qualità di Dirigente del Servizio Risorse Umane e Organizzazione del Comune di Reggio Emilia, domiciliata per la carica presso il Comune di Reggio Emilia, in esecuzione del decreto di nomina del Sindaco P.G. n. n. 85987 del 28/03/2025;

E

l'**UNIONE DEI COMUNI BASSA REGGIANA**, con sede in Piazza Mazzini n. 1, Guastalla (RE), codice fiscale: 90013600359, rappresentata dal Dott. Nicola Rebecchi, in qualità di Direttore Operativo, in esecuzione del Decreto n. 4 del 27/06/2025, domiciliato per la carica presso l'Ente medesimo

Premesso che:

- con nota rubricata al Protocollo generale degli Atti dell'Unione dei Comuni Bassa Reggiana al n. 0018473/2026 del 03/07/2026, il Comune di Reggio Emilia richiedeva il nulla osta al trasferimento per mobilità volontaria tra Enti con decorrenza 01/08/2026 all'Unione dei Comuni Bassa Reggiana del Sig. _____, candidato individuato per il trasferimento in esito alla procedura di mobilità volontaria tra Enti per la copertura di n. 1 posto di "Funzionario Sviluppo Territoriale";
- che l'Unione dei Comuni Bassa Reggiana, con nota rubricata al Protocollo Generale degli Atti dell'Unione dei Comuni Bassa Reggiana al n. 0019736/2026 del 21/07/2026, concedeva il nulla osta al trasferimento in mobilità volontaria tra Enti presso il Comune di Reggio Emilia del Sig. _____, richiedendo contestualmente la possibilità di attivazione di utilizzo congiunto, temporaneo e a tempo parziale, per lo stesso Sig. _____ per il 50% dell'orario ordinario di lavoro (pari a 18 ore settimanali), a far tempo dalla data del trasferimento presso il Comune di Reggio Emilia, per la durata di n. 6 mesi eventualmente prorogabili;
- con Determinazione Dirigenziale n. 885 del 22 Luglio 2026 il Comune di Reggio Emilia ha provveduto a recepire in servizio a tempo indeterminato e pieno – per tutte le motivazioni esposte in premessa ed in attuazione di quanto disposto con Deliberazione G.C. n. 46 del 26/03/2026 con la quale è stato approvato il PIAO 2026/2028 – ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, con profilo di "Funzionario Sviluppo

Territoriale” (Area dei Funzionari ed Elevata Qualificazione) ed assegnazione all’Area Progettazione Urbana Strategica - a decorrere dal 01/08/2026, previa sottoscrizione di contratto individuale di lavoro, il candidato, Sig. _____, già dipendente dell’Unione dei Comuni Bassa Reggiana, individuato in esito alla procedura di Mobilità Volontaria Esterna per la ricerca di n. 1 figura da assumere con profilo di “Funzionario Sviluppo Territoriale” (Area dei Funzionari ed Elevata Qualificazione) per lo svolgimento di attività in ambito di analisi, pianificazione e realizzazione di interventi di transizione digitale dei processi e dei servizi, con rapporto di lavoro a tempo pieno indetta con Determinazione Dirigenziale n. 651 R.U.A.D. del 14/04/2026;

- il Comune di Reggio Emilia, a seguito della richiesta di cui sopra, accordava l’utilizzo congiunto temporaneo e a tempo parziale, per un periodo pari a 3 mesi, salvo proroga del Sig. _____, alle condizioni richieste;
- il dipendente in oggetto ha manifestato per le vie brevi il proprio consenso;

Visti:

- l'art. 1, comma 124, della Legge del 30 dicembre 2018, n. 145, nella parte in cui dispone che: *“Al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto funzioni locali per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo, mediante convenzione e previo assenso dell'ente di appartenenza. La convenzione definisce, tra l'altro, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore. Si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 14 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto delle regioni e delle autonomie locali del 22 gennaio 2004”*;
- il consolidato orientamento della magistratura contabile, secondo cui la disposizione sopra riportata consente *“[...] di utilizzare personale di altri Enti per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d’obbligo (le 36 ore settimanali) senza che questo configuri un autonomo rapporto di lavoro a tempo parziale. In tal caso, l’Ente di appartenenza deve prestare il suo previo assenso e regolare, mediante convenzione, i modi e i tempi di utilizzo del lavoratore nonché le modalità di ripartizione dei relativi oneri finanziari. Trattasi di fatti-specie concreta a sé stante che individua una modalità di utilizzo reciproco del dipendente pubblico da parte di più Enti” (Deliberazione n. 23/SEZAUT/2016/QMIG)*;
- l’art. 18 CCNL COMPARTO FL PERSONALE NON DIRIGENZIALE, che prevede:
“1. Al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il presente CCNL per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d’obbligo, mediante convenzione. La convenzione definisce, tra l’altro, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell’orario settimanale d’obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore.

2. Il rapporto di lavoro del personale utilizzato a tempo parziale è gestito dall'ente di provenienza, titolare del rapporto stesso, previa acquisizione dei necessari elementi di conoscenza da parte dell'ente di utilizzazione.

3. La contrattazione collettiva integrativa dell'ente utilizzatore può disciplinare, con oneri a carico del proprio Fondo, forme di incentivazione economica e di riconoscimento di trattamenti accessori collegati alla prestazione a favore del personale assegnato a tempo parziale, secondo la disciplina dell'art. 59 (Fondo risorse decentrate: utilizzo).

4. Al personale utilizzato a tempo parziale compete, con oneri a carico dell'ente utilizzatore, il rimborso delle sole spese sostenute alle condizioni e nei limiti indicati nell'art. 57 (Trattamento di trasferta) del CCNL 16.11.2022.

[omissis]";

- *l'art. 30, comma 2-sexies, del D.Lgs. n. 165/2001, il quale dispone che: "Le pubbliche amministrazioni, per motivate esigenze organizzative, risultanti dai documenti di programmazione previsti all'articolo 6, possono utilizzare in assegnazione temporanea, con le modalità previste dai rispettivi ordinamenti, personale di altre amministrazioni per un periodo non superiore a tre anni, fermo restando quanto già previsto da norme speciali sulla materia, nonché il regime di spesa eventualmente previsto da tali norme e dal presente decreto";*

TUTTO CIO' PREMESSO

tra le parti sopra costituite,

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1

Il Comune di Reggio Emilia autorizza fin d'ora il proprio dipendente a tempo indeterminato e pieno, Sig. _____, con profilo di "Funzionario Sviluppo Territoriale", Area dei Funzionari e delle Elevate Qualificazioni, a svolgere la propria attività presso l'Unione dei Comuni Bassa Reggiana dal 17 Agosto 2026 al 16 Novembre 2026, salvo proroga, per il 50% dell'orario ordinario di lavoro (pari a 18 ore settimanali) da articolare in n. 3 (tre) giorni settimanali, definiti indicativamente nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì, per l'intera giornata lavorativa.

La distribuzione delle giornate di lavoro deve tenere conto in maniera flessibile delle esigenze dei due Enti e non eccedere un utilizzo congiunto complessivo del 50% del tempo lavoro del dipendente per ciascun Ente.

Il Sig. _____ presta il proprio consenso ed a tal fine controfirma il presente accordo.

Articolo 2

È fatta salva la possibilità, previa sottoscrizione di apposito accordo con il Comune di Reggio Emilia e previa intesa tra il dipendente ed i Dirigenti/Responsabili di riferimento degli Enti interessati, di articolare la prestazione lavorativa presso l'Ente utilizzatore anche in modalità di lavoro agile, ai

sensi della normativa vigente e, comunque, nel rispetto di quanto contenuto nella “Disciplina del lavoro a distanza nel Comune di Reggio Emilia”, approvata con Deliberazione di G.C. n. 76 del 28/03/2023.

Di conseguenza, il Sig. _____ potrà svolgere l'attività in modalità di lavoro agile per un numero massimo complessivo di n. 8 giornate mensili, non frazionabili, alle condizioni contenute nell'accordo di lavoro agile sottoscritto con il Comune di Reggio Emilia (luogo di svolgimento dell'attività, fasce di contattabilità, attività, ecc.).

Per lo svolgimento dell'attività in modalità lavoro agile presso l'Ente utilizzatore il Sig. _____ non potrà utilizzare gli strumenti di lavoro eventualmente messi a disposizione del Comune di Reggio Emilia.

Articolo 3

La titolarità e la gestione del rapporto di lavoro del Sig. _____ rimangono in capo al Comune di Reggio Emilia, a cui compete la gestione degli istituti connessi con il servizio del dipendente autorizzato (assenze per malattia, permessi, congedi, aspettative, etc...), ai sensi dell'art. 18, comma 2, del C.C.N.L. del 23 febbraio 2026, previa acquisizione dei necessari elementi di conoscenza da parte dell'Ente di utilizzazione.

Il Comune di Reggio Emilia, in qualità di titolare del rapporto di lavoro, gestirà il cartellino del dipendente in utilizzo condiviso.

A tal fine, il Dirigente/Responsabile di riferimento dell'Ente utilizzatore comunicherà all'Amministrazione di appartenenza i giorni, gli orari e la modalità di lavoro in cui l'interessato ha svolto l'attività presso l'Ente utilizzatore, entro e non oltre il giorno 5 del mese successivo a quello di riferimento.

E' ipotizzabile l'effettuazione di eventuali ore di lavoro straordinario presso l'Unione dei Comuni Bassa Reggiana solo ed esclusivamente se saranno poste a carico del fondo straordinari dell'Unione Bassa Reggiana e solo nelle giornate individuate all'articolo 1, esclusivamente a queste condizioni:

- le ore di straordinario potranno essere lavorate dall'interessato presso l'Unione Bassa Reggiana e, qualora non direttamente autorizzate e rimborsate da questo, dovranno essere recuperate entro il periodo dell'assegnazione sulle ore assegnate all'Unione Bassa Reggiana;
- gli Enti convengono che le ore di lavoro non prestate a favore dell'Ente utilizzatore saranno recuperate d'intesa tra i due Enti.

La durata media dell'orario di lavoro non può in ogni caso superare, per ogni periodo di sette giorni, le quarantotto ore comprensive:

- delle ore di eventuale lavoro straordinario;
- delle ore lavorate dall'interessato a favore di attività extra orario di lavoro autorizzate dal Comune di Reggio Emilia, che fino al 31/12/2026 risultano già completare le quarantotto ore suddette, non consentendo così l'effettuazione di eventuale lavoro straordinario presso l'Unione dei Comuni Bassa Reggiana.

Articolo 4

L'accordo potrà cessare in qualsiasi momento per mutuo consenso formalmente espresso da entrambi gli Enti, per recesso unilaterale di un solo Ente, ovvero, per volontà manifestata del dipendente interessato.

La cessazione dell'accordo avrà decorrenza dal quindicesimo giorno successivo alla comunicazione di recesso.

Articolo 5

Le attività oggetto del presente accordo si svolgeranno presso l'Unione dei Comuni Bassa Reggiana, in relazione alle esigenze organizzative dello stesso, senza creare pregiudizio al corretto svolgimento del rapporto di lavoro con il Comune di Reggio Emilia.

Il presente accordo è stipulato per lo svolgimento delle mansioni svolte dal Sig. _____ presso il Servizio Informatico e Statistico dell'Unione dei Comuni Bassa Reggiana, al fine di garantire la continuità e la prosecuzione delle azioni volte al conseguimento dei progetti in essere alla data del trasferimento in mobilità presso il Comune di Reggio Emilia.

Le attività oggetto del presente accordo sono definite come segue:

- sono confermate le attività relative al profilo di appartenenza del Sig. _____;
- sono confermate le attribuzioni delle funzioni di responsabilità di cui al Decreto del Presidente n. 1 del 31/01/2018, nonché le deleghe in essere come da allegato.

Per le attività di cui sopra sarà riconosciuta al dipendente un'indennità di responsabilità quantificata ai sensi dell'art. 16 del CCDI attualmente in vigore presso l'Unione dei Comuni Bassa Reggiana.

Articolo 6

Relativamente alla ripartizione degli oneri finanziari:

- a) per tutta la durata della convenzione, il Comune di Reggio Emilia continuerà a corrispondere al Sig. _____ ogni elemento che concorra a determinare la retribuzione;
- b) per l'espletamento delle attività a favore dell'Unione Comuni Bassa Reggiana, per l'intero periodo di validità della convenzione, sarà riconosciuto al Comune di Reggio Emilia il rimborso degli oneri sostenuti per la retribuzione corrisposta al dipendente a titolo di retribuzione lorda, in relazione all'effettiva prestazione lavorativa eseguita nei periodi di cui all'art. 1.

Tali oneri saranno così quantificati:

- quota parte della retribuzione lorda complessiva (stipendio tabellare, IVC, indennità di comparto, differenziale stipendiale, produttività), nonché gli eventuali incrementi economici derivanti da rinnovi contrattuali relativi al periodo considerato dal presente atto, corrisposta dal Comune di Reggio Emilia;
- oneri contributivi e assicurativi connessi al punto precedente;

- ai sensi del comma 2, art. 11 D. Lgs. 446/97, l'IRAP per i compensi relativi alla quota parte di assegnazione resta a carico dell'Ente utilizzatore e quindi dell'Unione Bassa Reggiana;
- c) l'Unione dei Comuni Bassa Reggiana provvederà al pagamento diretto dell'importo dell'indennità di responsabilità riconosciuta al Sig. _____ ai sensi del precedente articolo 5;
- d) non verrà rimborsata dall'Unione dei Comuni Bassa Reggiana nessuna quota relativa ad indennità di specifiche responsabilità attribuita al Sig. _____ da parte del Comune di Reggio Emilia;
- e) il trattamento spettante al dipendente in ragione di eventuali missioni autorizzate nel periodo di assegnazione sarà totalmente a carico dell'Ente utilizzatore e da quest'ultimo direttamente erogato al dipendente;
- f) i buoni pasto che il dipendente maturerà durante il periodo di assegnazione verranno erogati direttamente dall'Ente utilizzatore che comunicherà al Comune di Reggio Emilia l'importo soggetto a tassazione;
- g) nessuna spesa relativa ai trasferimenti presso la sede di lavoro dell'Unione dei Comuni Bassa Reggiana (c.d. trattamento di trasferta) è dovuta dall'Unione dei Comuni Bassa Reggiana e dal Comune di Reggio Emilia al dipendente utilizzato, Sig. _____, per l'intero periodo di vigenza della presente convenzione.

Articolo 7

Le Parti convengono che tutte le informazioni ed i procedimenti di cui il dipendente autorizzato verrà a conoscenza nello svolgimento della prestazione lavorativa oggetto del presente accordo sono da considerarsi riservati e, pertanto, non divulgabili.

In tal senso il dipendente si obbliga ad adottare tutte le cautele necessarie a tutelare la riservatezza di informazioni e dati.

Le Parti, altresì, dichiarano che i dati personali verranno trattati nel rispetto della normativa vigente in materia di trasparenza amministrativa e di tutela della privacy.

Articolo 8

Le Parti, danno atto dell'insussistenza di cause ostative e/o di incompatibilità, sia di diritto che di fatto, o di situazioni di conflitto d'interesse, anche potenziali, nei confronti del dipendente autorizzato, il quale espressamente conferma, controfirmando il presente accordo.

Articolo 9

Tutte le controversie che dovessero insorgere fra le Amministrazioni in relazione all'esecuzione della presente Convenzione dovranno essere risolte con bonaria composizione.

Qualora non si raggiunga un accordo, si procederà a risoluzione della Convenzione.

Articolo 10

Per quanto non previsto dalla presente convenzione si fa rinvio alle norme di legge e contrattuali vigenti in materia di personale non dirigenziale delle Funzioni Locali nella cui cornice potranno concretarsi, all'occorrenza, specifiche intese tra le Amministrazioni interessate.

La presente Convenzione sarà registrata solo in caso d'uso a termini di legge.

Le spese inerenti alla stipulazione della presente Convenzione qualora si richieda la registrazione in caso d'uso, saranno poste a carico delle parti sopra costituite in parti eguali.

Letto, approvato e sottoscritto.

Guastalla (RE), data della firma digitale.

Per l'Unione Comuni Bassa Reggiana

il Direttore Operativo,

Dott. Nicola Rebecchi

Reggio Emilia, data della firma digitale.

Per il Comune di Reggio Emilia

la Dirigente del Servizio Risorse Umane e Organizzazione,

Dott.ssa Isabella Medicina

PER CONSENSO

Sig. _____
